



UNIVERSITÀ
di VERONA

OGGETTO: Modifiche al Regolamento in materia di contribuzione studentesca anno accademico 2026/2027.

LA RETTRICE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 336 del 13 maggio 2024;

VISTO il *Regolamento in materia di contribuzione studentesca* emanato con Decreto Rettorale n. n. 4737 dell'11 maggio 2026;

VISTE le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nelle sedute del 28 aprile 2026 di approvazione di modifiche al "*Regolamento in materia di contribuzione studentesca*";

D'INTESA con la Direttrice Generale;

DECRETA

ART. 1 – È emanato il "Regolamento in materia di contribuzione studentesca".

ART. 2 – Il Regolamento troverà applicazione dall'a.a. 2026/2027.

ART. 3 – Gli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

LA RETTRICE
(Prof.ssa Chiara Leardini)

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23bis e 23ter e ss. del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA



INDICE

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Definizioni	3
Articolo 3 – Limiti di applicazione	3
CAPO I – Corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico	3
Articolo 4 – Contributo universitario	3
Articolo 5 – Contributo con situazione economica e patrimoniale inferiore o uguale a € 27.000	4
Articolo 6 – Contributo con situazione economica e patrimoniale compresa tra € 27.000,01 e € 30.000	4
Articolo 7 – Contributo con situazione economica e patrimoniale superiore a € 30.000	5
Articolo 8 – Altre contribuzioni	7
CAPO II – Master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, corsi di formazione continua, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione	8
Articolo 9 – Master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, corsi di formazione continua	8
Articolo 10 – Contributo universitario per i corsi di dottorato di ricerca	8
Articolo 11 – Contributo universitario per le scuole di specializzazione	8
CAPO III – Esoneri e incentivi	9
Articolo 12 – Esoneri totali e parziali	9
Articolo 13 – Incentivi	10
Articolo 14 – Rinuncia alla prosecuzione degli studi	10
ALLEGATO AL REGOLAMENTO	11
Art. 15 – Domanda unica benefici (DUB): benefici che si possono richiedere	11
a. Come richiedere l’attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE per l’Università)	11
b. Come presentare la domanda di riduzione dei contributi studenteschi – domanda unica benefici (DUB)	12
Art. 16 – Requisiti di merito per la riduzione dei contributi studenteschi e per l’applicazione degli incentivi e esoneri previsti dal regolamento	14
Art. 17 – Requisiti economici per accedere alla riduzione dei contributi studenteschi	14
Art. 18 – ISEE PARIFICATO (studentessa/e residente all’estero o studentessa/e residente in Italia non autonoma/o con nucleo familiare residente all’estero)	15
Art. 19 – Istanza per applicazione della flat rate differenziata (sulla base del paese di provenienza come da classificazione della World Bank) per studentesse/i con visto d’ingresso o permesso di soggiorno per motivi di studio	15
Art. 20 – Modalità e scadenza per il pagamento delle rate universitarie	15
Art. 21 – Modalità di calcolo dei contributi universitari per ISEEU > € 30.000 (articolo 7 del regolamento)	16
Art. 22 – Modalità di calcolo dei contributi universitari per le scuole di specializzazione (articolo 11 del regolamento)	17
art. 23 – Modalità di calcolo della tassa regionale dovuta	17
art. 24 – Modalità di applicazione esoneri e incentivi	17
art. 25 – Rimborsi	19
art. 26 – Controlli, comunicazioni e trattamento dei dati personali	19



Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione del contributo universitario annuo per tipologia di iscrizione.
2. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) Università o Ateneo: Università degli studi di Verona;
 - b) Corsi di studio: corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) Studentesse/i: le/gli immatricolate/i e le/gli iscritte/i ai corsi di studio dell'università di Verona;
 - d) Contributo: l'ammontare annuo dovuto dalla/o studentessa/e all'ateneo;
 - e) Contribuzione studentesca: l'ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle/dagli studentesse/i;
 - f) Anno di carriera: numero di anni accademici di iscrizione in cui la/o studentessa/e è iscritta/o ad un qualsiasi corso di studio a partire dalla prima immatricolazione - inclusi anche gli anni di frequenza, presso altra università;
 - g) Anno di corso: numero di anni accademici di iscrizione al corso di studi (es. 1°, 2° ecc.);
 - h) ISEEU: Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (salvo diversa esplicita indicazione).

Articolo 3 – Limiti di applicazione

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale vigente in materia.

CAPO I – Corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Articolo 4 – Contributo universitario

1. Le/gli studentesse/i concorrono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi dell'ateneo mediante un contributo universitario, differenziato per tipologia di corso di studio e graduato in riferimento alle condizioni economiche del nucleo familiare della/o studentessa/e secondo l'ISEEU. Sono inoltre a carico delle/degli studentesse/i la tassa regionale per il diritto allo studio⁽¹⁾ e l'imposta di bollo.
2. L'Università adotta criteri per l'esonero totale o parziale del contributo universitario nel rispetto dei requisiti della situazione economica e patrimoniale dichiarata dalla/o studentessa/e e nel rispetto dei requisiti di merito.
3. I criteri per la determinazione degli importi del contributo sono approvati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'ateneo nel rispetto dei criteri di equità e di solidarietà, in relazione alle condizioni economiche della/o studentessa/e valutate secondo le previsioni di legge.
4. Il contributo universitario viene versato dalla/o studentessa/e in tre rate come di seguito riportato:
 - 1^a rata: € 150,00 acconto contributi (oltre a € 192,00 tassa regionale⁽¹⁾ e € 16,00 imposta di bollo) entro il 15 ottobre;
 - 2^a rata: 50%⁽²⁾ contributi rimanenti dovuti (entro il 31 gennaio);
 - 3^a rata: 50%⁽²⁾ contributi rimanenti dovuti (entro il 31 marzo).

Qualora le date suddette cadano in giorno non lavorativo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo⁽³⁾.

La misura degli importi minimi dovuti in seconda e terza rata è di valore superiore a € 5,00.

⁽¹⁾ Per la modalità di calcolo della tassa regionale dovuta, si veda l'art. 23 del presente Regolamento.

⁽²⁾ Eventuali differenze di importo tra la seconda e la terza rata possono derivare dall'applicazione degli esoneri e incentivi di cui ai successivi artt. 12 e 13.

⁽³⁾ Per le modalità e le scadenze per il pagamento delle rate universitarie, si veda l'art. 20 del presente Regolamento.



Gli importi di seconda e terza rata si ottengono decurtando dall'importo complessivo dei contributi dovuti, i € 150,00 versati in acconto con la prima rata.

5. Le/gli studentesse/i con visto d'ingresso o permesso di soggiorno per motivi di studio corrispondono una flat rate differenziata di € 500,00 (paesi Low income + Lower middle income) e di € 1.000 (paesi Upper middle income) ripartita come segue:
- 1^a rata: € 358,00 entro il 15 ottobre (comprensivi di € 150,00 acconto contributi + € 192,00 tassa regionale. + € 16,00 imposta di bollo);
 - 2^a rata: 50% contributi rimanenti dovuti (entro il 31 gennaio);
 - 3^a rata: 50% contributi rimanenti dovuti (entro il 31 marzo).
- Qualora le date suddette cadano in giorno non lavorativo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo⁽⁴⁾.
6. In caso di ritardo nel versamento sarà applicata alla/o studentessa/e una indennità di mora di € 20,00⁽⁵⁾. Non è applicata l'indennità di mora nei confronti delle/degli studentesse/i:
- trasferite/i da altre sedi, che abbiano effettuato il versamento oltre i termini stabiliti per cause dovute al ritardo delle procedure di trasferimento;
 - che, dopo aver presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria di marzo/aprile, abbiano rinnovato tardivamente l'iscrizione per l'anno accademico successivo per mancato conseguimento del titolo.

Articolo 5 – Contributo con situazione economica e patrimoniale inferiore o uguale a € 27.000⁽⁶⁾

1. Sono **esonerate/i totalmente** dal contributo universitario:
- le/gli studentesse/i iscritte/i al primo anno di carriera;
 - le/gli studentesse/i iscritte/i al secondo anno di carriera che abbiano conseguito entro il 10 agosto almeno 10 CFU (5 CFU se iscritte/i *part time*)⁽⁷⁾;
 - le/gli studentesse/i iscritte/i dal terzo anno di carriera al primo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritte/i *part time*)⁽⁷⁾;
2. Le/gli studentesse/i iscritte/i dal secondo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritte/i *part time*)⁽⁷⁾ versano all'ateneo un contributo universitario di € 200,00.
3. Le/gli studentesse/i iscritte/i entro il primo anno di carriera fuori corso che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1, versano all'ateneo un contributo universitario di:
- a) € 300,00, se impegnati a tempo pieno;
 - b) € 150,00, se impegnati a tempo parziale.
4. Le/gli studentesse/i iscritte/i oltre il primo anno di carriera fuori corso che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1, versano all'ateneo un contributo universitario di € 375,00.

Articolo 6 – Contributo con situazione economica e patrimoniale compresa tra € 27.000,01 e € 30.000⁽⁶⁾

1. Le/gli studentesse/i iscritte/i presso l'ateneo:
- a) al primo anno di carriera;
 - b) al secondo anno di carriera che abbiano conseguito entro il 10 agosto almeno 10 CFU (5 CFU se iscritte/i *part time*)⁽⁷⁾;
 - c) dal terzo anno di carriera al primo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritte/i *part time*)⁽⁷⁾

⁽⁴⁾ Per le modalità e le scadenze per il pagamento delle rate universitarie, si veda l'art. 20 del presente Regolamento.

⁽⁵⁾ L' Avviso di Pagamento pagoPA relativo all'indennità di mora si genera in automatico dopo il pagamento della rata dovuta.

⁽⁶⁾ Per la modalità di presentazione della Domanda Unica Benefici e i requisiti economici richiesti per accedere alla riduzione dei contributi studenteschi, si vedano gli artt. 15, 17 e 18 del presente Regolamento.

⁽⁷⁾ Per il calcolo dei requisiti di merito per la riduzione dei contributi studenteschi, si veda l'art. 16 del presente Regolamento.



versano all'ateneo un contributo pari al 7% della quota di ISEEU eccedente € 13.000, con le seguenti ulteriori riduzioni:

ISEEU	% Riduzione del contributo universitario
27.000,01 ≤ ISEEU ≤ 28.000	25%
28.000,01 ≤ ISEEU ≤ 30.000	10%

Esempio di calcolo

ISEEU studentessa/e = 27.000,01;

contributo dovuto = $(27.000,01 - 13.000,01) \times 0,07 \times (1 - 0,25) = € 735,00$

Le/gli studentesse/i impegnate/i a tempo parziale versano all'ateneo un contributo universitario graduato di importo massimo dimezzato rispetto alle/agli studentesse/i impegnate/i a tempo pieno.

- Le/gli studentesse/i iscritte/i dal secondo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritte/i *part time*)⁽⁸⁾ versano all'ateneo un contributo graduato da € 200,00 a € 1.506,50 se impegnate/i a tempo pieno (da € 200,00 a € 753,25 se impegnate/i a tempo parziale).

Esempio di calcolo

ISEEU studentessa/e = 28.000;

contributo dovuto = $200 + [(28.000,00 - 22.000,01) \times [(1.506,50 - 200,00) / (30.000,00 - 22.000,01)]] = € 1.179,88$

- Le/gli studentesse/i iscritte/i entro il primo anno di carriera fuori corso che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1 versano all'ateneo un contributo universitario graduato da € 300,00 a € 1.606,50 se impegnate/i a tempo pieno (da € 150,00 a € 803,25 se impegnate/i a tempo parziale).

Esempio di calcolo:

ISEEU studentessa/e = 27.000,01;

contributo dovuto = $300 + [(27.000,01 - 22.000,01) \times (1.606,50 - 300,00) / (30.000,00 - 22.000,01)] = € 1.116,56$

- Le/gli studentesse/i iscritte/i oltre il primo anno di carriera fuori corso che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1, versano all'ateneo un contributo universitario graduato come definito al comma 3, con una maggiorazione del 25%.

Articolo 7 – Contributo con situazione economica e patrimoniale superiore a € 30.000⁽⁹⁾

- Le/gli studentesse/i iscritte/i presso l'ateneo

- al primo anno di carriera;
- al secondo anno di carriera che abbiano conseguito entro il 10 agosto almeno 10 CFU (5 CFU se iscritte/i *part time*)⁽⁸⁾;
- dal terzo anno di carriera al primo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritte/i *part time*)⁽⁸⁾;

versano all'ateneo un contributo universitario graduato secondo il seguente schema:

⁽⁸⁾ Per il calcolo dei requisiti di merito per la riduzione dei contributi studenteschi, si veda l'art. 16 del presente Regolamento.

⁽⁹⁾ Per la modalità di presentazione della Domanda Unica Benefici, i requisiti economici richiesti per accedere alla riduzione dei contributi studenteschi e la modalità di calcolo dei contributi universitari per ISEE > € 30.000, si vedano gli artt. 15, 17, 18 e 21 del presente Regolamento.



Gruppi ⁽¹⁰⁾	CONTRIBUTO		
	ISEEU da € 30.000,01 a € 55.000,00		ISEEU > € 55.000,00 o mancata domanda di riduzione dei contributi
	da	a	importo massimo
Gruppo A1	€ 1.071,01	€ 3.212,00	€ 3.212,00
Gruppo A2	€ 1.071,01	€ 2.021,00	€ 2.021,00
Gruppo A3	€ 1.071,01	€ 1.713,00	€ 1.713,00
Gruppo B	€ 1.071,01	€ 1.713,00	€ 1.713,00
Gruppo C	€ 1.071,01	€ 1.402,00	€ 1.402,00

Le/gli studentesse/i impegnate/i a tempo parziale versano all'ateneo un contributo universitario graduato di importo massimo dimezzato rispetto alle/agli studentesse/i impegnate/i a tempo pieno.

2. Le/gli studentesse/i iscritte/i dal secondo anno di carriera fuori corso che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente almeno 25 CFU (12,5 CFU se iscritte/i *part time*)⁽¹¹⁾ versano all'ateneo un contributo universitario graduato secondo il seguente schema:

Gruppi ⁽¹⁰⁾	CONTRIBUTO		
	ISEEU da € 30.000,01 a € 55.000,00		ISEEU > € 55.000,00 o mancata domanda di riduzione dei contributi
	da	a	importo massimo
Gruppo A1	€ 1.506,51	€ 3.412,00	€ 3.412,00
Gruppo A2	€ 1.506,51	€ 2.221,00	€ 2.221,00
Gruppo A3	€ 1.506,51	€ 1.913,00	€ 1.913,00
Gruppo B	€ 1.506,51	€ 1.913,00	€ 1.913,00
Gruppo C	€ 1.506,51	€ 1.602,00	€ 1.602,00

3. Le/gli studentesse/i iscritte/i entro il primo anno di carriera fuori corso che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1 versano all'ateneo un contributo universitario graduato secondo il seguente schema:

Gruppi ⁽¹⁰⁾	CONTRIBUTO		
	ISEEU da € 30.000,01 a € 55.000,00		ISEEU > € 55.000,00 o mancata domanda di riduzione dei contributi
	da	a	importo massimo
Gruppo A1	€ 1.606,51	€ 3.612,00	€ 3.612,00
Gruppo A2	€ 1.606,51	€ 2.421,00	€ 2.421,00
Gruppo A3	€ 1.606,51	€ 2.113,00	€ 2.113,00
Gruppo B	€ 1.606,51	€ 2.113,00	€ 2.113,00
Gruppo C	€ 1.606,51	€ 1.802,00	€ 1.802,00

Le/gli studentesse/i impegnate/i a tempo parziale versano all'ateneo un contributo universitario graduato di importo massimo dimezzato rispetto alle/agli studentesse/i impegnate/i a tempo pieno.

⁽¹⁰⁾

Gruppo A1:

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria.

Gruppo A2:

Corsi di laurea magistrale dell'area di Medicina e chirurgia non ricompresi nel gruppo A1

Corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie,

Corsi di studio dell'area di Scienze e ingegneria,

Corsi di studio in Scienze motorie.

Gruppo A3

Corsi di laurea delle Professioni sanitarie;

Gruppo B

Corsi di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e lauree vecchio ordinamento dell'area di Scienze economiche e giuridiche e dell'area di Scienze umanistiche;

Gruppo C

Corsi di laurea dell'area di Scienze economiche e giuridiche e dell'area di Scienze umanistiche.

⁽¹¹⁾ Per il calcolo dei requisiti di merito per la riduzione dei contributi studenteschi, si veda l'art. 16 del presente Regolamento.



4. Le/gli studentesse/i iscritte/i oltre il primo anno di carriera fuori corso, che non hanno raggiunto il numero di CFU indicato al comma 1, versano all'ateneo un contributo universitario graduato come definito al comma 3, con una maggiorazione del 25%.

Articolo 8 – Altre contribuzioni

	IMPORTO
Contributo per prova di ammissione ai corsi di studio a numero programmato	€ 50,00
Contributo di ammissione al concorso di accesso ai corsi di dottorato di ricerca, non rimborsabile, con limite di iscrizione fino ad un massimo di 3 concorsi	€ 10,00
Contributo per iscrizione ai corsi intensivi di Canazei	€ 125,00
Contributo per attivazione dei tirocini post lauream ex d.m. n. 445/2001 finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale di medico-chirurgo	€ 200,00
Contributo per trasferimento ad altro ateneo	€ 200,00
Contributo per interruzione della carriera universitaria (ad eccezione delle/degli studentesse/i con disabilità accertata pari o superiore al 66% o riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, Legge 104/1992) per ciascun anno di mancata iscrizione	€ 200,00
Contributo per interruzione della carriera a favore delle/degli studentesse/i "neogenitori/genitori"	€ 50,00
Contributo per partecipazione esami di stato per medico chirurgo	€ 400,00
Contributo per partecipazione altri esami di stato	€ 400,00
Contributo per partecipazione a prova finale con valore abilitante dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, Farmacia, Psicologia, Odontoiatria e protesi dentaria	€ 200,00
Contributo per la partecipazione ai bandi di ammissione anni successivi al primo per le lauree magistrali a ciclo unico dell'area medica (odontoiatria e protesi dentaria e medicina e chirurgia) a programmazione nazionale	€ 30,00
Contributo fisso per riconoscimento carriera pregressa (per re-immatricolazione a seguito di: decadenza, rinuncia, conseguimento titolo, ecc.)	€ 200,00
Contributo fisso, per ciascun anno pregresso, per coloro che si immatricolano ad anno accademico concluso ad un corso ad accesso programmato nazionale (applicato d'ufficio)	€ 200,00
Contributo semestrale per frequenza partecipanti al programma di studio International Economics and Business Administration (IEBA) <ul style="list-style-type: none">• UE e Paesi dei paesi dell'EEA (European Economic Area)• Paesi in via di sviluppo (elenco Banca Mondiale)• Paesi extraUE	€ 750,00 € 2.500,00 € 4.000,00
Contributo semestrale per frequenza partecipanti al programma Erasmus Mundus Joint Master MATHS-DISC per ogni semestre di permanenza presso UniVR, oltre a tassa regionale e imposta di bollo (con oneri a carico del programma) per un massimo di 30 studentesse/i per coorte	€ 500,00
Contributo iscrizione a "singoli insegnamenti - corsi singoli", in base ai CFU richiesti: <ul style="list-style-type: none">• fino a 12 CFU• oltre 12 CFU e fino a 24 CFU• oltre 24 CFU e fino a 30 CFU	€ 300,00 € 400,00 € 700,00
Contributo per istruttoria di riconoscimento accademico del titolo straniero con rimborso di € 100,00 per chi perfeziona l'iscrizione presso UniVR	€ 300,00
Diritto fisso per riconoscimento di titolo accademico straniero	€ 155,00
Indennità di mora per ogni versamento effettuato oltre i termini stabiliti	€ 20,00
Contributo spese per rilascio del diploma originale di laurea a seguito di riconoscimento di titolo accademico straniero (comprensivo di marca da bollo e astuccio di custodia)	€ 100,00
Contributo spese per rilascio del duplicato del diploma di laurea (comprensivo di marca da bollo e astuccio di custodia)	€ 20,00
Premio suppletivo per responsabilità civile per le/gli studentesse/i iscritte/i dal terzo anno di corso (comprese/i le/gli studentesse/i iscritte/i fuori corso) del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria (rif. Legge 20/03/1984 n. 47), da versare in concomitanza con il pagamento della prima rata	€ 36,68



CAPO II – Master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, corsi di formazione continua, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione

Articolo 9 – Master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, corsi di formazione continua

1. Il contributo universitario per master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale e corsi di formazione continua è diversificato per ciascuna tipologia di corso, come da specifici bandi di attivazione.
2. Le/gli studentesse/i con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, Legge 104/1992, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, hanno diritto all'esonero totale dai contributi universitari per l'iscrizione a master universitari, ad un corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale o ad un corso di formazione continua; la relativa iscrizione è in sovrannumero.
3. Le/gli studentesse/i con riconoscimento disabilità per un'invalidità compresa tra il 50% e il 65%, hanno diritto all'esonero pari ad una quota fissa di € 250,00 sui contributi per l'iscrizione a master universitari e un esonero pari al 5% dell'importo dei contributi per l'iscrizione ai corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale ed ai corsi di formazione continua, stabilito dai relativi bandi di attivazione.

Articolo 10 – Contributo universitario per i corsi di dottorato di ricerca⁽¹²⁾

Le/Gli iscritte/i ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'ateneo sono esonerati dal pagamento del contributo universitario. Resta a loro carico il pagamento di una rata unica all'atto dell'iscrizione di € 208,00 (comprensivi di € 192,00 taxa regionale⁽¹³⁾ e € 16,00 imposta di bollo).

Articolo 11 – Contributo universitario per le scuole di specializzazione⁽¹²⁾

Il contributo universitario (oltre a € 192,00 taxa regionale⁽¹³⁾ e € 16,00 imposta di bollo) per le/gli iscritte/i ad una **scuola di specializzazione di area sanitaria** è definito come segue:

Scuole di specializzazione di area sanitaria	CONTRIBUTO		
	ISEEU da € 0,00 a € 30.000,00		ISEEU > € 30.000,00 o per mancata domanda di riduzione dei contributi
	da	a	importo massimo
	€ 310,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
con disabilità 50%-65%	€ 310,00	€ 500,00	€ 500,00
con disabilità 66%-100% o riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, Legge 104/1992	€ 0,00		

Il contributo universitario viene versato dalla/o studentessa/e in tre rate come di seguito riportato:

- 1^a rata: € 150,00 acconto contributi (oltre a € 192,00 taxa regionale⁽¹³⁾ e € 16,00 imposta di bollo) entro il 15 ottobre;
- 2^a rata: 50%⁽¹⁴⁾ contributi rimanenti dovuti (entro il 31 marzo);
- 3^a rata: 50%⁽¹⁴⁾ contributi rimanenti dovuti (entro il 31 maggio).

Qualora le date suddette cadano in giorno non lavorativo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

La misura degli importi minimi dovuti in seconda e terza rata è di valore superiore a € 5,00.

Gli importi di seconda e terza rata si ottengono decurtando dall'importo complessivo dei contributi dovuti, i € 150,00 versati in acconto con la prima rata.

⁽¹²⁾ Per la modalità di presentazione della Domanda Unica Benefici, i requisiti economici richiesti per accedere alla riduzione dei contributi studenteschi e la modalità e scadenza per il pagamento delle rate universitarie, si vedano gli artt. 15, 17, 18, 20 e 22 del presente Regolamento.

⁽¹³⁾ Per la modalità di calcolo della taxa regionale dovuta, si veda l'art. 23 del presente Regolamento.

⁽¹⁴⁾ Eventuali differenze di importo tra la seconda e la terza rata possono derivare dall'applicazione degli esoneri e incentivi di cui ai successivi artt. 12 e 13.



CAPO III – Esoneri e incentivi⁽¹⁵⁾

Articolo 12 – Esoneri totali e parziali

1. Le/gli studentesse/i idonee/i alla borsa per il diritto allo studio universitario sono esonerate/i totalmente dal contributo universitario e dalla tassa regionale per il diritto allo studio. L'esonero dal contributo universitario è ridotto al 50% per le/gli studentesse/i iscritte/i al primo anno di carriera fuori corso e per le matricole che abbiano raggiunto entro la data del 30 novembre i requisiti di merito previsti dal bando per le borse per il diritto allo studio universitario.
2. Le/gli studentesse/i iscritte/i ai corsi di studio o ai corsi singoli con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, della Legge 104/1992, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerate/i totalmente dal contributo universitario e dalla tassa regionale per il diritto allo studio⁽¹⁶⁾.
3. Le/gli studentesse/i iscritte/i ai corsi di studio con riconoscimento invalidità compresa tra il 50% e il 65%, versano un contributo universitario massimo di € 200,00; se iscritte/i ai corsi singoli versano un contributo pari al 50%⁽¹⁶⁾.
4. Le/gli studentesse/i in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, Legge n. 118/1971 facenti parte del medesimo nucleo familiare del genitore hanno diritto all'esonero totale dal contributo universitario⁽¹⁶⁾.
5. Le/i borsiste/i di bandi di internazionalizzazione sono esonerate/i dal contributo universitario annuo.
6. Le/gli studentesse/i straniere/i che abbiano ottenuto la borsa di studio del Governo italiano sono esonerate/i totalmente dai contributi; l'esonero è condizionato al rinnovo annuo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri⁽¹⁶⁾.
7. Alle/agli studentesse/i straniere/i provenienti dai Paesi in via di sviluppo individuati annualmente con decreto del MIUR, è prevista la riduzione del contributo universitario nella misura di € 150,00⁽¹⁶⁾.
8. Alle/agli immatricolate/i al corso di Biotecnologie rientranti tra i primi 30 classificate/i al concorso "Una settimana da ricercatore" è previsto l'esonero totale dal contributo universitario. In mancanza di studentesse/i rientranti nella graduatoria nazionale, l'esonero sarà concesso alle/i prime/i due studentesse/i presenti nella graduatoria locale.
9. Alle/agli studentesse/i che al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria è previsto l'esonero totale dal contributo universitario⁽¹⁶⁾.
10. Alle/agli studentesse/i che hanno subito una violenza di genere attestata da un centro antiviolenza o da altra documentazione idonea che si trasferiscono da altro ateneo, limitatamente al primo anno di iscrizione presso l'ateneo e al budget stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, è previsto l'esonero totale dal contributo universitario⁽¹⁶⁾.
11. Alle/agli studentesse/i beneficiarie/i di protezione internazionale o richiedenti asilo (subordinatamente al successivo ottenimento della protezione internazionale) è previsto l'esonero totale dal contributo universitario⁽¹⁶⁾.
12. Alle/agli studentesse/i richiedenti asilo è previsto l'esonero totale dal contributo universitario per l'iscrizione a "singoli insegnamenti - corsi singoli"⁽¹⁶⁾.
13. Alle/agli studentesse/i vittime del dovere e alle/i figlie/i di vittime del dovere facenti parte del medesimo nucleo familiare del genitore vittima del dovere e con ISEEU inferiore o uguale a € 27.000 è previsto l'esonero totale dal contributo universitario. L'esonero è applicato fino al secondo anno di carriera fuori corso rispetto alla durata normale del corso di studi⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁵⁾ Per le modalità di applicazione di esoneri e incentivi, si veda l'art. 24 del presente Regolamento.

⁽¹⁶⁾ Per la modalità di presentazione dell'istanza per l'applicazione del contributo universitario specifico si veda l'art. 24 del presente Regolamento.



14. Alle/agli studentesse/i partecipanti al programma di studio International Economics and Business Administration (IEBA) è previsto l'esonero totale dal contributo universitario.

Articolo 13 – Incentivi

1. Alle/agli studentesse/i che abbiano conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 40 CFU rientranti nel proprio piano di studi, per ciascun anno di iscrizione per la medesima carriera, viene corrisposto un incentivo di € 230,00 (c.d. "supermerito"), applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti. Non rientrano nel piano di studi gli esami sovrannumerari (come specificato nell'art. 16 del presente Regolamento).
2. Alle/agli studentesse/i che si immatricolano presso l'ateneo e che si sono diplomate/i nello stesso anno di immatricolazione conseguendo un voto di maturità di 100/100 viene corrisposto un incentivo di € 500,00, applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.
3. Alle/i laureate/i entro la durata normale del corso di laurea, anche presso altro ateneo, che si iscrivono nell'anno accademico immediatamente successivo ad un corso di laurea magistrale presso l'ateneo di Verona, è corrisposto un incentivo di € 500,00, applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.
4. Alle/i laureate/i entro la durata normale del corso di laurea, anche presso altro ateneo, che si iscrivono nell'anno accademico immediatamente successivo ad un master universitario di primo livello presso l'ateneo di Verona, è corrisposto un incentivo di merito di € 500,00, applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.
5. Alle/i laureate/i entro la durata normale del corso di laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico, anche presso altro ateneo, che si iscrivono nell'anno accademico immediatamente successivo ad un master universitario di secondo livello presso l'ateneo di Verona, è corrisposto un incentivo di merito di € 500,00, applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.
6. Alle/Ai laureate/i entro la durata normale dei corsi di laurea abilitante e non abilitante a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, anche presso altro ateneo, che si iscrivono ad una scuola di specializzazione di area sanitaria dell'ateneo di Verona nello stesso anno accademico o in quello immediatamente successivo, partecipando al primo concorso utile, è corrisposto un incentivo di merito di € 500,00, applicato sotto forma di sconto, fino a concorrenza dei contributi dovuti.
L'incentivo di merito di € 500,00 è altresì applicato alle/ai laureate/i, anche presso altro ateneo, che abbiano conseguito entro la durata normale la laurea richiesta dal bando di concorso che si iscrivono nello stesso anno accademico o in quello immediatamente successivo ad una scuola di specializzazione di area sanitaria dell'ateneo di Verona con accesso riservato ai non medici.

Articolo 14 – Rinuncia alla prosecuzione degli studi⁽¹⁷⁾

1. La contribuzione è dovuta dalla/o studentessa/e per l'intero anno accademico per cui risulta iscritta/o.
2. Una/o studentessa/e può, in qualsiasi momento, rinunciare alla prosecuzione degli studi presentando apposita domanda, irrevocabile e incondizionata. Alla/o studentessa/e, che rinunci alla prosecuzione degli studi, sono precluse qualsiasi attività accademica e la fruizione dei servizi didattici e amministrativi, fatte salve le certificazioni. Con la rinuncia alla prosecuzione degli studi cessano, nei confronti dell'Università, gli obblighi contributivi con scadenza temporalmente successiva alla formalizzazione della rinuncia. A seguito di detta rinuncia, la/o studentessa/e non ha diritto alla restituzione degli importi già corrisposti, mentre permangono gli obblighi di versamento delle rate maturate (scadute) prima della formalizzazione della rinuncia, nonché gli obblighi economici aventi natura sanzionatoria e quelli inerenti alla revoca di provvidenze economiche già erogate.
3. In nessun caso la mera omissione del pagamento della contribuzione equivale a rinuncia implicita agli studi.

⁽¹⁷⁾ Ulteriori disposizioni sono contenute nel [Regolamento per gli studenti](#).



ALLEGATO AL REGOLAMENTO

Art. 15 – DOMANDA UNICA BENEFICI (DUB): PER LA RICHIESTA DI BENEFICI

Con la Domanda Unica Benefici la/o studentessa/e può richiedere i seguenti benefici per il Diritto allo Studio:

- **riduzione dei contributi studenteschi, ossia una riduzione/rimborso sulla seconda e terza rata universitaria (se dovute)**
- **borsa per il diritto allo studio**
- **collaborazione studentesca a tempo parziale (a partire dal secondo anno di iscrizione)**

La/o studentessa/e dovrà compilare una sola DUB e indicare tutti i benefici che intende richiedere.

ATTENZIONE: in caso di richiesta di più benefici, essendo la DUB un documento unico, si dovranno rispettare i termini della scadenza più vicina.

Ad esempio:

borsa per il diritto allo studio (scadenza 30/09/2026 ore 13:00) + riduzione contributi (scadenza 16/11/2026 ore 13:00): presentazione entro il 30/09/2026 ore 13:00.

Per ottenere il beneficio la/o studentessa/e dovrà, entro il 16/11/2026 ore 13:00 (se richiede la sola riduzione dei contributi):

- richiedere l’attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario – anno 2026** oppure l’**ISEE Parificato – anno 2026**;
- presentare la domanda di riduzione dei contributi studenteschi, compilando l’apposito modulo denominato “Domanda Unica Benefici” (DUB) - a.a. 2026/2027.**

Sono tenuti a presentare la domanda di riduzione entro il termine sopra indicato anche coloro che si iscrivono ad un corso ad accesso programmato/con verifica, in trasferimento da altro ateneo o che si iscrivano oltre il termine ordinario di immatricolazione, pena l’applicazione della contribuzione massima prevista.

Le/gli studentesse/i iscritte/i nell’a.a. 2026/2027 al semestre filtro (o aperto) e contemporaneamente iscritte/i presso l’ateneo di Verona ad altro corso Corsi di Studio dovranno presentare la domanda di riduzione della contribuzione studentesca secondo le modalità sopra specificate.

Le/gli studentesse/i iscritte/i nell’a.a. 2026/2027 presso l’ateneo di Verona unicamente al semestre filtro (o aperto) interessate/i ad usufruire della riduzione della contribuzione studentesca per il secondo semestre potranno presentare la domanda di riduzione secondo le modalità che verranno indicate nella pagina al seguente [link](#). È fondamentale che le/gli interessate/i ad usufruire della riduzione della contribuzione studentesca per il secondo semestre richiedano l’attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario/ISEE parificato entro il 31 dicembre 2026.

a. COME RICHIEDERE L’ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ISEE PER L’UNIVERSITÀ)

Per richiedere l’attestazione la/o studentessa/e dovrà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, con le seguenti modalità:

- direttamente dalla sezione “servizi on-line” del sito web dell’INPS (www.inps.it);
- con l’ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o di un professionista abilitato.

L’attestazione ISEE per l’Università verrà successivamente rilasciata alla/o studentessa/e dal CAF o dall’INPS.

Sull’attestazione ISEE per l’Università dovrà essere riportata la seguente dicitura: “si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO” seguita dal codice fiscale del richiedente il beneficio (anche nel caso di richiedente non ancora iscritta/o all’università e/o non ancora in possesso del diploma di maturità); in mancanza l’attestazione ISEE sarà scartata con conseguente inidoneità al beneficio richiesto.

Saranno accettate attestazioni **ISEE per l’Università riferite all’anno solare 2026** e richieste dal 01/01/2026 al 16/11/2026; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della



Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non la data di rilascio dell'attestazione ISEE per l'Università, che avviene dopo qualche giorno dalla sottoscrizione della DSU.

Non saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE per l'Università richieste oltre il termine di presentazione della Domanda Unica Benefici oppure attestazioni ISEE Ordinarie o Correnti.

L'attestazione cartacea ISEE per l'Università non va consegnata all'Università e non ne va comunicato il relativo valore, poiché l'Università acquisisce il valore ISEE per l'Università mediante l'accesso diretto alla banca dati INPS, esclusivamente previa autorizzazione all'accesso alla banca dati INPS rilasciata dall'interessata/o nella domanda di riduzione dei contributi (DUB on-line/cartacea).

La/o studentessa/e è tenuto a verificare che sull'attestazione ISEE per l'Università non siano presenti **annotazioni di omissioni/difformità**. Se risultano presenti omissioni/difformità, occorre **presentare tempestivamente una nuova DSU**, comunque entro il 31/12/2026, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 del Regolamento per l'attuazione dei controlli sulle domande per l'ottenimento dei benefici del Diritto allo studio universitario.

Superato il termine del 31/12/2026, se permangono annotazioni di omissioni/difformità non sarà applicato il beneficio richiesto.

Attestazioni ISEE per l'Università presentate successivamente al termine di presentazione della domanda, comunque entro il 31/12/2026, saranno accettate come correzioni a condizione che l'attestazione ISEE per l'Università (non ISEE Ordinario) da rettificare sia stata richiesta nei termini di presentazione della domanda.

Non saranno prese in considerazione attestazioni ISEE per l'Università, o rettifiche, registrate sul sistema INPS oltre il 31/12/2026.

AVVERTENZE:

Nel caso di **due (o più) studentesse/i appartenenti al medesimo nucleo familiare**, ai fini della validità per l'ottenimento della riduzione dei contributi, sull'attestazione ISEE dovrà essere riportata la seguente dicitura: "si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" **seguita dai rispettivi codici fiscali** (anche nel caso di studentessa/e non ancora iscritta/o all'università e/o non ancora in possesso del diploma di maturità).

b. COME PRESENTARE LA DOMANDA DI RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI STUDENTESCHI – DOMANDA UNICA BENEFICI (DUB)

b.1 Future/i studentesse/i e iscritte/i ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico

Devono presentare la domanda di riduzione dei contributi, **compilando esclusivamente on-line la "Domanda Unica Benefici" (DUB)**. Accedere all'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Start.do>, effettuare il log-in con le proprie credenziali (previa nuova registrazione con SPID o CIE, per i **nuovi utenti**, o con le credenziali GIA dell'Ateneo, per gli **utenti registrati**), selezionare Menù > Segreteria > DUB Domanda Unica Benefici. Nella compilazione della domanda occorre contestualmente dare mandato all'Università a ricevere dall'INPS tutte le informazioni contenute nell'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Al termine della compilazione la domanda, dovrà essere confermata in modo DEFINITIVO, pena la non validità della stessa. Il sistema informatico rilascerà la domanda unica benefici (in formato non provvisorio), trasmessa anche via mail all'indirizzo della/o studentessa/e (.....@studenti.univr.it o alla casella di posta personale); **la domanda unica benefici** (in formato non provvisorio) **presente nella propria area personale di ESSE3, costituisce unica prova di avvenuta presentazione della domanda**, pertanto si raccomanda l'interessato di accertarne la presenza.

Si ricorda che in fase di compilazione della Domanda Unica Benefici, alla/o studentessa/e non è richiesto l'inserimento del valore ISEE per l'Università.



Eventuali:

- **richieste di modifica dei dati inseriti** nella Domanda Unica Benefici confermata definitivamente e/o
- **segnalazioni per problemi tecnici imputabili all'ateneo** (disservizi del sistema) **che impediscano nelle 72 ore antecedenti la scadenza** l'inoltrare via web della domanda devono essere trasmesse dalle/dagli interessate/i utilizzando l'apposito "**modulo richieste modifica / modulo segnalazione problemi tecnici**" secondo una delle seguenti modalità:
 - inviando una e-mail all'indirizzo benefici@ateneo.univr.it dalla casella di posta elettronica istituzionale (...@studenti.univr.it);
 - o, solo se non ancora in possesso di una casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo di posta elettronica allegando anche copia fronte/retro di un documento di identità;

entro le ore 13:00 del giorno 16/11/2026 (stesso termine di presentazione della DUB) o entro la scadenza più vicina in caso di richiesta di benefici con data di scadenza diversa.

Le richieste trasmesse con modalità differenti o oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.

La/o studentessa/e iscritta/o ad un corso di studio interateneo presenta la domanda di benefici presso l'Ateneo sede amministrativa del corso di studio cui è iscritta/o.

Le/gli studentesse/i immatricolate/i ai Corsi di Studio a ciclo unico a programmazione nazionale dopo il 16/11/2026 possono presentare la domanda di riduzione entro 30 giorni dalla data di immatricolazione utilizzando l'apposito modulo disponibile al seguente [link](#).

b.2 Future/i studentesse/i e iscritte/i ai corsi dottorato, scuole di specializzazione

Devono stampare l'apposito modulo di richiesta di benefici (Domanda Unica Benefici - DUB), la "**Domanda Unica Benefici – scuole di specializzazione area sanitaria a.a. 2026/2027**", o la "**Domanda Unica Benefici – dottorato di ricerca a.a. 2026/2027**" in formato .pdf reperibile al [link](#) compilarlo e firmarlo; successivamente dovranno inoltrare la domanda all'Università degli studi di Verona, entro le seguenti scadenze:

Scuole di specializzazione di area sanitaria	
Iscritte/i al primo anno*	entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività didattiche stabilita con Decreto Ministeriale**
iscritte/i ad anni successivi al primo	entro il 16/11/2026 ore 13:00
*ATTENZIONE: si prega di prendere visione dell'anno accademico di immatricolazione sui documenti rilasciati dalla segreteria	**Le/gli iscritte/i al primo anno presentano anche la domanda di riduzione dei contributi relativa al secondo anno
Vista la discrepanza di anni accademici tra Scuole di Specializzazione di area sanitaria e Corsi di Laurea, gli specializzandi devono presentare la DUB: <ul style="list-style-type: none"> - al 1° anno per 1° e 2° anno di corso - al 2° anno per il 3° anno di corso (in base alle scadenze stabilite dal bando) - al 3° anno per il 4° anno di corso (in base alle scadenze stabilite dal bando) - al 4° anno per il 5° anno di corso - per le Scuole di 5 anni (in base alle scadenze stabilite dal bando) 	
Dottorato di ricerca (solo per riduzione tassa regionale)	
entro il 16/11/2026 ore 13:00***	
*** o entro la scadenza più vicina in caso di richiesta di benefici con data di scadenza diversa	

con la modalità di seguito indicata:

- dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale all'indirizzo e-mail ufficio.protocollo@pec.univr.it allegando esclusivamente files in formato .pdf. Per l'invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e codici eseguibili;

Non saranno accettate domande spedite a indirizzo di posta diverso dall'indirizzo sopra indicato.



Le domande che risultino pervenute oltre il termine oppure incomplete dei documenti richiesti oppure spedite secondo modalità diverse da quelle indicate non saranno accettate.

AVVERTENZE

- Chi non presenta la domanda di riduzione dei contributi studenteschi versa il massimo di tassa regionale e contributi universitari previsti per il proprio corso di studi in base al proprio anno di carriera e al numero di CFU conseguiti.
- La DUB presentata per il beneficio di riduzione dei contributi studenteschi è valida solo per l'anno accademico per il quale la stessa è presentata.
- Non saranno considerate valide giustificazioni, la dimenticanza e/o la non conoscenza delle procedure di richiesta del beneficio e dei termini di scadenza dello stesso.
- Si raccomanda di presentare la domanda di riduzione dei contributi alle/gli studentesse/i che non abbiano la certezza di laurearsi entro il 30 aprile 2027 (sessione straordinaria dell'a.a. 2025/2026).

Art. 16 – REQUISITI DI MERITO PER LA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI STUDENTESCHI E PER L'APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI E ESONERI PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Per il conteggio degli anni di iscrizione si contano il numero di anni di iscrizione (con esclusione degli anni di sospensione/ricognizione) e vengono conteggiate anche le iscrizioni da trasferimento in ingresso, mentre in caso di immatricolazione a seguito di riconoscimento carriera pregressa (rinuncia/decadenza/altro titolo/ecc.) gli anni di iscrizione della precedente carriera non vengono conteggiati.

Per il conteggio dei CFU vengono contati tutti gli esami con data verbalizzazione (= data superamento) ricompresa nei "dodici mesi precedenti" il 10/08/2026. Contano anche i CFU di esami conseguiti in Erasmus, di esami svolti fuori dall'ateneo, se riconosciuti.

Per gli esami riconosciuti a seguito di convalida, si prende in considerazione la data effettiva in cui l'esame è stato sostenuto e non alla data della delibera di convalida.

Non vengono considerati: i CFU da esami/attività sovrannumerari, gli esami che non sono stati sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali) e i CFU degli esami riconosciuti da precedente carriera a cui si è rinunciato/decaduto/conseguito titolo, ecc.

La riduzione dei contributi in base al merito e gli incentivi ed esoneri previsti dal regolamento vengono applicati d'ufficio.

Art. 17 – REQUISITI ECONOMICI PER ACCEDERE ALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI STUDENTESCHI

Per la concessione della riduzione dei contributi universitari e della tassa regionale, il nucleo familiare della/o studentessa/e è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8. In presenza di genitori non conviventi con la/o studentessa/e che ne fa richiesta, la/il richiedente medesima/o fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000 euro annui.

I genitori della/o studentessa/o richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica della/del genitrice/tore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M.

Il nucleo familiare della/del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dalla/o stessa/o richiedente, dalla/dal coniuge, dalle/dai figlie/i minori di anni 18, nonché dalle/i figlie/i maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per la/il beneficiaria/o di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica delle/degli studentesse/i straniere/i o delle/degli studentesse/i italiane/i residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio



dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, convertito, con modificazione, dalla L. 04/08/1990, n. 227.
Normativa di riferimento sulle regole di calcolo dell'ISEE e procedure di rilascio delle attestazioni: D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni; Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 07/11/2014.

Art. 18 – ISEE PARIFICATO (studentessa/e residente all'estero o studentessa/e residente in Italia non autonoma/o con nucleo familiare residente all'estero)

Per l'accesso ai benefici alla riduzione dei contributi studenteschi,

- le/gli studentesse/i non residenti in Italia;
- le/gli studentesse/i residenti in Italia non autonome/i e con nucleo familiare residente all'estero;

devono richiedere l'Indicatore Parificato Universitario (o ISEE PARIFICATO).

Per ottenere l'ISEE PARIFICATO la/o studentessa/e dovrà rivolgersi, previo appuntamento, esclusivamente presso uno dei CAF presenti nell'elenco reperibile al seguente [link](#). Si raccomanda le/gli interessate/i di prenotare con congruo anticipo l'appuntamento con il CAF scelto.

La/o studentessa/e deve presentare al CAF la documentazione indicata nell'"ELENCO DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL CAF PER IL CALCOLO DELL'ISEE PARIFICATO" presente al seguente [link](#). In mancanza, il CAF non procederà al calcolo dell'ISEE parificato.

L'attestazione dell'ISEE PARIFICATO sarà trasmessa telematicamente dal CAF all'ateneo pertanto non deve essere consegnata l'attestazione cartacea all'Università.

Si ricorda che per ottenere la riduzione dei contributi studenteschi è a carico della/o studentessa/e la presentazione della "Domanda Unica Benefici" (DUB) come indicato all'art. 15 del presente Allegato.

Art. 19 – ISTANZA PER APPLICAZIONE DELLA FLAT RATE DIFFERENZIATA (SULLA BASE DEL PAESE DI PROVENIENZA COME DA CLASSIFICAZIONE DELLA WORLD BANK) PER STUDENTESSE/I CON VISTO D'INGRESSO O PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO

Al fine di optare per l'applicazione della flat rate differenziata (sulla base del Paese di provenienza, come da classificazione della World Bank) per studentesse/i con visto d'ingresso o permesso di soggiorno per motivi di studio devono presentare, entro il 16/11/2026 ore 13:00, apposita istanza (reperibile al seguente [link](#)), secondo le modalità indicate sulla stessa.

Art. 20 – MODALITÀ E SCADENZA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE UNIVERSITARIE

FUTURE/I STUDENTESSE/I E ISCRITTE/I AI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Il versamento della tassa regionale e dei contributi universitari deve essere effettuato con le seguenti modalità:

PRIMA RATA

- ✓ STUDENTESSE/I IMMATRICOLATE/I (**solo per la prima rata**) tramite Avviso di Pagamento pagoPA stampabile direttamente al termine della procedura on-line di immatricolazione, che sarà perfezionata d'ufficio una volta acquisito il pagamento della prima rata; **scadenza pagamento: 15/10/2026, salvo termini di pagamento differenti** stabiliti dai bandi per i corsi ad accesso programmato/con verifica o per studentesse/i in trasferimento da altro ateneo.
- ✓ STUDENTESSE/I ISCRITTE/I AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO, con Avviso di Pagamento pagoPA che sarà scaricabile esclusivamente dalla/o studentessa/e accedendo all'area personale dei servizi on-line all'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Home.do>: si dovrà effettuare il log-in con le proprie credenziali, selezionare il link "Segreteria" e scegliere la sezione "Pagamenti": **scadenza pagamento: 15/10/2026**.

SECONDA E TERZA RATA

- ✓ Gli Avvisi di Pagamento pagoPA relativi alla seconda e terza, con scadenza rispettivamente 31/01/2027 e 31/03/2027, saranno disponibili 20 giorni prima della scadenza.

Qualora le date suddette cadano in giorno non lavorativo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



È stabilita un'indennità di mora di € 20,00⁽¹⁸⁾ in caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze sopra indicate.

In caso di problemi nella stampa dell'Avviso di Pagamento pagoPA o di registrazione dell'avvenuto pagamento, la/o studentessa/e è tenuto a contattare la Segreteria Studenti (U.O. "Didattica e Studenti") del proprio corso di studi.

All'indirizzo di posta elettronica assegnato con l'immatricolazione sarà inviata una e-mail per segnalare la scadenza dei pagamenti. Le/gli studentesse/i sono comunque tenute/i al pagamento indipendentemente dall'avviso via mail delle scadenze.

ATTENZIONE

È previsto l'annullamento degli esami superati qualora le/gli studentesse/i non abbiano pagato preventivamente i contributi universitari nei termini prefissati. Dell'annullamento dell'esame sarà data tempestiva comunicazione alla/o studentessa/e interessata/o, con indicazione che l'esame potrà essere sostenuto solo dopo aver regolarizzato la contribuzione studentesca.

FUTURE/I STUDENTESSE/I E ISCRITTE/I AI CORSI DOTTORATO O SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Le/gli studentesse/i e le/i future/i studentesse/i dei corsi di dottorato o delle scuole di specializzazione di area sanitaria devono fare riferimento alle scadenze indicate nei bandi di attivazione.

È stabilita un'indennità di mora di € 20,00⁽¹⁸⁾ in caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze sopra indicate. L' Avviso di Pagamento pagoPA relativo all'indennità di mora si genera in automatico dopo il pagamento della rata dovuta.

In caso di problemi nella stampa dell'Avviso di Pagamento pagoPA o di registrazione dell'avvenuto pagamento, l'interessata/o è tenuta/o a contattare la Segreteria del proprio corso di studi.

All'indirizzo di posta elettronica assegnato con l'immatricolazione sarà inviata una e-mail per segnalare la scadenza dei pagamenti. Le/i dottorande/i e le/gli specializzande/i sono comunque tenute/i al pagamento indipendentemente dall'avviso via mail delle scadenze.

Art. 21 – MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER ISEE > € 30.000 (ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO)

Per le/gli studentesse/i che rientrano in Fascia di ISEE per l'Università compreso tra 30.000,01 e 55.000, i contributi sono definiti in maniera proporzionale al variare dell'ISEE per l'Università secondo la seguente formula:

[importo minimo dei contributi di Fascia + (ISEE per l'Università presentato dalla/o studentessa/e - € 30.000,01) x coefficiente di Fascia]

Il coefficiente di Fascia viene determinato secondo la seguente formula:
(contributo massimo Fascia - contributo minimo Fascia) / (€ 55.000,00 - € 30.000,01).

ESEMPIO DI CALCOLO:

La/o studentessa/e iscritta/o a tempo pieno in possesso dei requisiti di merito ma che risulti iscritta/o presso l'ateneo da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno, appartenente al **gruppo B con ISEE per l'Università pari a € 35.000,00** calcola i propri contributi nel modo seguente:

coefficiente di Fascia: $(€ 1.913,00 - € 1.506,51) / (€ 55.000,00 - € 30.000,01) = 0,01626$ (*)

contributi: $[€ 1.506,51 + (€ 35.000,00 - € 30.000,01) \times 0,01685] = € 1.587,81$

L'importo totale annuo dei contributi che la/o studentessa/e paga è pari a **€ € 1.587,81**, così suddivisi:

- prima rata: acconto € 150,00 (oltre a imposta di bollo, € 16,00, e acconto tassa regionale € 192,00)
- seconda rata: € 718,91
- terza rata: € 718,90.

* ai fini del calcolo dei contributi dovuti è necessario applicare il coefficiente considerando 5 decimali.

⁽¹⁸⁾ L' Avviso di Pagamento pagoPA relativo all'indennità di mora si genera in automatico dopo il pagamento della rata dovuta.



Art. 22 – MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO)

Per le/gli studentesse/i che soddisfano il requisito di condizioni economiche con ISEE per l'Università **da € 0,00 a € 30.000,00**, i contributi sono definiti in maniera proporzionale al variare dell'ISEE per l'Università secondo la seguente formula:

$[\text{€ } 310,00 + (\text{coefficiente} \times \text{valore ISEE per l'Università presentato dalla/o studentessa/e})]$
Il coefficiente viene determinato secondo la seguente formula:
(contributi massimi - € 310,00) / € 30.000

ESEMPIO DI CALCOLO:

Scuole di specializzazione dell'area sanitaria

La/o studentessa/e con **ISEE per l'Università pari a € 25.000,00** calcola i propri contributi nel modo seguente:
coefficiente: $\text{€ } 1.700,00 - \text{€ } 310,00 / \text{€ } 30.000,00 = 0,04633$ (*)
contributi: $[\text{€ } 310,00 + (0,04633 \times \text{€ } 25.000,00)] = \text{€ } 1.468,25$

** ai fini del calcolo dei contributi dovuti è necessario applicare il coefficiente considerando 5 decimali.*

Art. 23 – MODALITÀ DI CALCOLO DELLA TASSA REGIONALE DOVUTA

Si ricorda che col pagamento della prima rata dell'a.a. 2026/2027 la/o studentessa/e versa € 192,00 di tassa regionale.

La tassa regionale è graduata in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare determinate sulla base dell'ISEE per l'Università, secondo le disposizioni che saranno adottate dalla Regione Veneto e che verranno comunicate sul sito web [Riduzione contribuzione studentesca - Concorsi](#) selezionando il concorso riferito all'a.a. 2026/2027.

Si ottiene il ricalcolo della tassa regionale in base all'ISEE per l'Università **solo se si presenta la richiesta di riduzione dei contributi entro il 16/11/2026 ore 13:00** (o entro la scadenza più vicina in caso di richiesta di benefici con data di scadenza antecedente).

Qualora uno studente si iscriva contemporaneamente a più corsi di studio presso le Università del Veneto, l'importo corrispondente alla tassa per il Diritto allo Studio universitario andrà versato una sola volta, a favore dell'Università indicata quale sede principale di studio.

Art. 24 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE ESONERI E INCENTIVI

ESONERI

Sono tenuti a presentare l'istanza di applicazione degli esoneri entro i termini sotto indicati anche coloro che si iscrivono ad un corso ad accesso programmato/con verifica, in trasferimento da altro ateneo o che si iscrivano oltre il termine ordinario di immatricolazione, pena la non applicazione dell'agevolazione. L'interessato/a è tenuta/o successivamente a comunicare l'eventuale avvenuta immatricolazione ai fini della effettiva applicazione dell'esonero.

a) Per poter usufruire delle agevolazioni economiche a loro specificamente applicabili, le/gli **studentesse/i con invalidità civile/disabilità** che si immatricolano o rinnovano l'iscrizione presso l'Università di Verona, presentano all'U.O. Inclusione (inclusione@ateneo.univr.it) **entro il 16/11/2026** apposita domanda (disponibile al seguente [link](#)) allegando la documentazione, rilasciata dall'autorità competente, che attesta la condizione di invalidità civile/disabilità.

Possono presentare domanda di applicazione delle agevolazioni economiche anche coloro che, pur non essendo ancora in possesso di documentazione attestante la condizione di invalidità civile/disabilità, effettueranno entro il 16/11/2026 una visita di accertamento presso l'autorità competente. A tal fine essi presentano all'U.O. Inclusione (inclusione@ateneo.univr.it) **entro il 16/11/2026** la relativa domanda (disponibile al seguente [link](#)) corredata da un'apposita dichiarazione provvisoria.

Costoro sono comunque tenuti a rispettare le scadenze dei pagamenti delle somme indicate nel presente Regolamento. Non appena conseguita la documentazione attestante la condizione di invalidità civile/disabilità, le/gli interessate/i la trasmettono all'UO Inclusione (inclusione@ateneo.univr.it) unitamente al [modulo di richiesta](#); a fronte di ciò avranno titolo al rimborso di quanto eventualmente versato in eccesso per l'anno accademico in corso.



Nel caso di immatricolazione a corsi Post Laurea (Master, Corsi di perfezionamento, Corsi di formazione continua, Formazione insegnanti) e ai corsi singoli, la domanda di applicazione delle agevolazioni economiche applicabili alle/agli studentesse/i con invalidità civile/disabilità va presentata contestualmente alla domanda di immatricolazione.

Le/gli studentesse/i che hanno ottenuto l'esonero o il rimborso per invalidità civile/disabilità nell'anno accademico precedente, usufruiscono automaticamente delle agevolazioni per gli anni successivi. È in ogni caso necessario presentare o ripresentare domanda: (a) in caso di invalidità civile/disabilità sopravvenuta durante il corso di studi; (b) nel caso non vengano pagate le rate di iscrizione per più di un anno accademico e si intenda regolarizzare la propria posizione; (c) ogni qualvolta, durante il percorso di studi, venga generato un nuovo numero di matricola (ad es. iscrizione alla laurea magistrale a seguito del conseguimento della laurea triennale; iscrizione a corsi Post Laurea, rinuncia agli studi e iscrizione ad altro corso, ecc.).

- b) Per ottenere l'esonero totale dai contributi per possesso dei requisiti di cui all'**art. 30 Legge n. 118/1971** le/gli interessate/i sono tenute/i a presentare **entro il 16/11/2026** all'U.O. Diritto allo Studio (benefici@ateneo.univr.it) i seguenti documenti:
- autocertificazione dello stato famiglia aggiornato da cui si desuma la convivenza dello studente con il genitore (solo nel caso di studentessa/e richiedente sia figlia/o di beneficiaria/o della pensione di inabilità;
 - copia del verbale rilasciato dall'ASL/INPS;
 - certificato attestante la pensione di inabilità della/del genitrice/tore.
- c) L'esonero totale dai contributi universitari a favore delle/i **borsiste/i di bandi di internazionalizzazione** viene applicato d'ufficio. Per informazioni rivolgersi a U.O. Mobilità Internazionale (admissions@ateneo.univr.it).
- d) Per ottenere l'esonero totale dai contributi, le/gli **studentesse/i straniere/i beneficiarie/i della borsa di studio del Governo italiano** sono tenute/i a presentare **entro il 16/11/2026** alla Segreteria studenti del proprio corso di studi, l'attestazione di beneficiare della borsa di studio del Governo italiano.
- e) Per ottenere la riduzione del contributo universitario all'importo minimo di € 150,00, le/gli **studentesse/i straniere/i provenienti dai Paesi "in via di sviluppo"** sono tenute/i a presentare **entro il 16/11/2026** alla Segreteria Studenti del proprio corso di studi una certificazione della Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese di provenienza, che attesti che la/o studentessa/e non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
- f) L'esonero totale dai contributi universitari a favore delle/degli **immatricolate/i al corso di Biotecnologie rientranti tra i primi 30 classificati al concorso "Una settimana da ricercatore"** viene applicato d'ufficio. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria studenti dei corsi di studio di Scienze e Ingegneria (carriere.scienze@ateneo.univr.it).
- g) Per ottenere l'esonero totale dai contributi universitari a favore delle/degli **studentesse/i che al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria** le/gli interessate/i sono tenute/i a presentare **entro il 16/11/2026** all'U.O. Diritto allo Studio (benefici@ateneo.univr.it) copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria da cui risulti la non convivenza con la famiglia di origine.
- h) Per ottenere l'esonero totale dai contributi universitari a favore delle/degli **studentesse/i che hanno subito una violenza di genere**, le/gli interessate/i sono tenute/i a presentare **entro il 16/11/2026** all'U.O. Diritto allo Studio (benefici@ateneo.univr.it) l'attestazione rilasciata da un centro antiviolenza o altra documentazione idonea. L'esonero è applicato limitatamente al primo anno di iscrizione presso l'ateneo e al budget stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
- i) Per ottenere l'esonero totale dai contributi universitari a favore delle/degli **studentesse/i beneficiarie/i di protezione internazionale o richiedenti asilo** le/gli interessate/i sono tenute/i a presentare **entro il 16/11/2026** all'U.O. Diritto allo Studio (benefici@ateneo.univr.it) l'attestazione rilasciata dalla questura. Per i richiedenti asilo, l'esonero sarà applicato a seguito della successiva presentazione del provvedimento di concessione del permesso di soggiorno per asilo. Nel caso di immatricolazione a corsi singoli erogati nel secondo semestre, la domanda di applicazione delle agevolazioni economiche a favore delle/degli studentesse/i beneficiarie/i di protezione internazionale o richiedenti asilo va presentata contestualmente alla domanda di immatricolazione.
- j) Per ottenere l'esonero totale dai contributi universitari a favore delle/degli **studentesse/i vittime del dovere e alle/ai figlie/i di vittime del dovere**, le/gli interessate/i sono tenute/i a presentare **entro il 16/11/2026** all'U.O. Diritto allo Studio (benefici@ateneo.univr.it) la seguente documentazione:
- autocertificazione dello stato famiglia aggiornato da cui si desuma la convivenza dello studente con il genitore (solo nel caso di studentessa/e richiedente figlia/o di vittima del dovere);
 - iscrizione non oltre il secondo anno di carriera fuori corso rispetto alla durata normale del corso di studi;
 - documentazione attestante lo status, proprio o del genitore, di vittima del dovere;
 - il valore ISEEU sarà acquisito dalla domanda di riduzione dei contributi.

INCENTIVI

- k) L'incentivo di € 230,00 (c.d. "supermerito") sui contributi universitari a favore delle/degli **studentesse/i che**



abbiano conseguito almeno 40 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l'iscrizione viene applicato d'ufficio fino a concorrenza dei contributi dovuti mediante riduzione della seconda e terza rata/rimborso della prima rata in caso di incapienza (non applicabile a chi si immatricola nell'a.a. corrente).

- l) L'incentivo di € 500,00 sui contributi universitari a favore delle/degli **studentesse/i che si immatricolano presso l'ateneo e che si sono diplomate/i nello stesso anno di immatricolazione conseguendo un voto di maturità di 100/100** viene applicato d'ufficio fino a concorrenza dei contributi dovuti mediante riduzione già a partire dalla prima rata, pertanto l'importo della stessa, per gli studenti beneficiari di tale incentivo, sarà pari a € 205,00.
- m) L'incentivo di € 500,00 sui contributi universitari a favore delle/degli **studentesse/i che siano laureate/i entro la durata normale** (v. art. 13, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento), viene applicato d'ufficio fino a concorrenza dei contributi dovuti mediante riduzione della seconda e terza rata/rimborso della prima rata in caso di incapienza della seconda e terza rata.

Art. 25 – RIMBORSI

Al fine di consentire le procedure di rimborso (per riduzioni contributive/applicazione di incentivi ed esoneri), le/gli studentesse/i sono tenute/i ad inserire via web i dati bancari di un proprio conto corrente o di una carta prepagata abilitata a ricevere bonifici in entrata senza limitazioni di importo, intestato o cointestato (non sono accettati i conti correnti intestati a terzi). All'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Start.do> si dovrà effettuare il log-in con le proprie credenziali, selezionare "Menù > home – anagrafica" e scegliere la sezione "dati rimborso", poi cliccare "modifica dati di rimborso" e inserire i dati richiesti seguendo le istruzioni.

È previsto il rimborso dei contributi per riduzione in base all'ISEE/merito, esoneri e incentivi, alle/agli studentesse/i con carriera attiva, solo se di importo superiore a € 5,00; tali rimborsi saranno effettuati d'ufficio a fine luglio. In caso di sospensione o di chiusura della carriera in corso d'anno, non è previsto alcun rimborso.

È previsto il rimborso d'ufficio dei contributi (con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo) per coloro che abbiano versato le rate dell'anno accademico successivo e abbiano chiuso la carriera per conseguimento del titolo. Tale rimborso non spetta per coloro che conseguono il titolo in anticipo rispetto alla durata legale.

Il versamento della tassa regionale a favore della Regione Veneto è dovuto una sola volta per il medesimo anno accademico.

È pertanto previsto il rimborso/esonero della tassa regionale nei confronti di studentesse/i:

- o trasferite/i da altre sedi del Veneto
- o iscritte/i presso l'Università di Verona a seguito di rinuncia da altro ateneo del Veneto che l'abbiano versata per il medesimo anno accademico presso la sede di provenienza e presso l'Università di Verona;
- o contemporaneamente iscritte/i ad un Conservatorio o ad una Accademia di belle arti con sede nel Veneto e presso l'Università di Verona (poiché dovuta al Conservatorio / all'Accademia di belle arti con sede nel Veneto);
- o contemporaneamente iscritte/i a più corsi di studio presso atenei con sede nel Veneto, che abbiano indicato l'altro ateneo con sede nel Veneto come sede principale.

Art. 26 – CONTROLLI, COMUNICAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La domanda per l'accesso al beneficio, corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, è presentata dalla/o studentessa/e avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nell'espletamento dei controlli sulla veridicità dell'autocertificazione prodotta dalla/o studentessa/e, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'attuazione dei controlli sulle domande per l'ottenimento dei benefici del diritto allo studio universitario, l'ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

I controlli e le verifiche sulla veridicità della autocertificazione della/o studentessa/e possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione del beneficio.

In caso di dichiarazioni non veritiere, il beneficio verrà revocato e saranno applicate le normative sanzionatorie ai sensi degli artt. 75-76 DPR 445/2000 e del D. Lgs. n. 68/2012 che recita: "Chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato".

Ogni **comunicazione** inerente il beneficio della riduzione dei contributi (attività di controllo, variazione dati, ecc.) viene trasmessa dall'Università esclusivamente a mezzo e-mail alla casella di posta istituzionale della/o



studentessa/e; le/gli studentesse/i hanno il dovere di controllare la propria casella di posta elettronica con cadenza almeno settimanale.

La/o studentessa/e dovrà dare tempestiva comunicazione all'U.O. Diritto allo Studio dell'Università tramite e-mail all'indirizzo benefici@ateneo.univr.it di qualsiasi evento si verifichi (es. rettifiche all'ISEE), successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell'erogazione del beneficio.

L'Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; un'informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo: www.univr.it/it/privacy.

Per informazioni inerenti al presente Avviso di selezione, rivolgersi a: U.O. Diritto allo Studio – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Via San Francesco, 22 – 37129 Verona. Tel. 045 8028001, www.univr.it/benefici.